

Publicato il 02/07/2025

**N. 00504/2025 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00549/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 549 del 2024, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosa Crocitti, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Clelia Condello, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Salmeri, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2024 del Comune di -  
OMISSIS- – Settore Affari Generali, relativa alla nomina del Dott. -OMISSIS-  
quale vincitore del “Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un  
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno, nel profilo di funzionario -  
OMISSIS-, con riserva a favore dei volontari delle forze armate” ai sensi

dell'Art 1014, comma 1 e 3 dell'art 678 D. lgs. 66/2010, – e con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento: alla graduatoria; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica all'odierno ricorrente nella graduatoria impugnata, nonché, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 23.9.2024 e depositato il 2.10.2024, -OMISSIS- ha esposto:

-) il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l'assunzione a n.1 posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno nel profilo di funzionario -OMISSIS- indetto dal Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS-.2024;

-) espletate le prove, con determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2024.2024 veniva pubblicata la graduatoria finale, che vedeva classificato al primo posto il controinteressato -OMISSIS-, al secondo il ricorrente e al terzo posto -OMISSIS-;

-) in data 30.6.2024 il ricorrente chiedeva l'accesso alla documentazione inerente alla posizione del vincitore -OMISSIS-, dalla quale, acquisita

l'11.7.2024, emergeva che lo stesso aveva dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, la sussistenza a suo carico di un procedimento penale presso la Procura di Reggio Calabria;

-) l'11.8.2024 il ricorrente invitava il Comune di -OMISSIS- a fornire informazioni circa gli accertamenti espletati dall'Ente in ordine ai requisiti richiesti dal bando di selezione (art 5, comma 7) e diffidava l'Amministrazione all'esclusione dal concorso del vincitore ove non in possesso dei requisiti, ritenendo che la conoscenza degli specifici capi di imputazione dovevano essere alla portata sia dell'Ente che dei controinteressati;

-) il 4.9.2024 l'Ente riscontrava nel senso dell'inammissibilità dell'istanza in quanto contrastante con i principi di cui alla legge 241/90 e rilevava che non vi era conoscenza che *“il vincitore sia destinatario di condanne penali definitivamente accertate e/o procedimenti penali in corso, ivi comprese pene accessorie avverso capi di imputazione di reati che impediscono l'assunzione con la pubblica amministrazione...; per aggiungere che “...non consta alla pubblica amministrazione nel rispetto del bando di concorso che il vincitore sia destinatario di condanne e/o procedimenti penali in corso...”;*

-) in data 9.9.2024 il ricorrente trasmetteva ulteriore istanza evidenziando, tra l'altro, che il predetto -OMISSIS- risultava indagato/imputato per il reato di cui all'art. 317 c.p. (invero 319 c.p.) ed indagato per altri reati oggetto di notizia di pubblico dominio, in quanto riportata da diverse testate giornalistiche e per tali ragioni era necessario che l'Ente verificasse i requisiti necessari per coprire il posto assegnato al vincitore e detta istanza rimaneva priva di riscontro.

1.1- Per quanto sopra, ritenendo illegittimi gli atti di cui in epigrafe, se ne chiede l'annullamento per il seguente articolato motivo: *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 97 COST. - VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 5 COMMA 7 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ARBITRIO DELL'ILLOGICITÀ*

*MANIFESTA, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA  
CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL  
LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DI LEGGE –  
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS COSTITUITA DAL BANDO  
DI CONCORSO*

Il ricorrente, richiamato l'art. 5, comma 7 del bando di concorso, contesta al Comune resistente di non aver dato la corretta valutazione ai requisiti del controinteressato, giungendo a determinazioni arbitrarie e contrastanti con la stessa interpretazione letterale del bando.

In particolare, rileva il ricorrente che il vincitore -OMISSIS- risulta indagato per diversi reati (falso ideologico ex art. 479 c.p.; art 319 c.p., corruzione per atti contrari ai doveri di uffici) connessi allo svolgimento della funzione della -OMISSIS- ed era stato attinto anche da una misura cautelare, poi annullata e l'avvio di tali indagini aveva avuto vasta eco sugli organi di stampa, ragion per cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto acquisire le opportune informazioni in merito ai requisiti del controinteressato ed eventualmente procedere alla sua esclusione, comportamento, omissione invece ritenuta censurabile.

Ancora, pur precisando che alla condanna del controinteressato per i reati di cui sopra accederebbe la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 31 c.p. e art 29 c.p.) da cui deriverebbe la destituzione di diritto a norma del D.P.R. 3/57, soggiunge il ricorrente che, già per il sol fatto della sottoposizione ad indagini per tali fattispecie di reato, il Comune di -OMISSIS- avrebbe dovuto ritenere la situazione dell'-OMISSIS- incompatibile con l'assunzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e indurre all'esclusione dello stesso dal concorso.

Rileva infine il ricorrente che l'art. 85 del D.P.R. n. 3 del 1957 commina la destituzione di diritto per i dipendenti condannati per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica (con esclusione di alcune fattispecie) ovvero per condanna, passata in

giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ragion per cui, considerando la gravità dei reati contestati nei confronti del vincitore del concorso alcun giudizio prognostico doveva compiere l'amministrazione, essendo la prescrizione della *lex specialis* riferita alla pendenza di procedimenti penali relativamente a reati astrattamente ostativi all'assunzione di un pubblico impiego.

2- Con atto depositato il 18.10.2024 si è costituito il controinteressato - OMISSIS- per resistere al ricorso.

3- Con atto depositato il 19.10.2024 si è costituito il Comune di -OMISSIS- per resistere al ricorso.

4- Alla camera di consiglio del 23.10.2024, con ordinanza n. 219 pubblicata il 24.10.2024, non appellata, è stata rigettata l'istanza cautelare.

5- In vista della trattazione del merito, il 9.4.2025 il ricorrente ha depositato memoria.

6- Il 19.4.2025 il controinteressato ha depositato replica, seguita da deposito del Comune resistente del 29.4.2025.

7- All'udienza pubblica del 21.5.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.

## DIRITTO

8- Il ricorso è infondato.

9- Il Collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella sommarietà della fase cautelare.

10- Osserva la giurisprudenza che *“L'esclusione, nel bando di concorso, degli aspiranti soggetti a procedimenti penali in corso non costituisce scelta irragionevole o macroscopicamente contraria ai principi dell'ordinamento giuridico vigente, in quanto corrisponde ad un'esigenza di 'difesa avanzata' dell'amministrazione che legittimamente individua circostanze che essa ritiene ostative all'assunzione del candidato in ragione del danno suscettibile di arrecare all'interesse pubblico, specialmente quando gli illeciti penali sono connessi con l'impiego da assumere”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 28.8.2024, n.7289, peraltro resa in riferimento alle ipotesi di intervenuta

condanna penale e dunque in situazione differente da quella a base dell'odierna controversia).

11- Orbene, con riferimento al bando di concorso l'art. 5 (rubricato "Requisiti di ammissione") recita: *"Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, per i vincitori del concorso anche alla data di assunzione, dei seguenti requisiti: [...] 7. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione"*.

Sempre l'art. 5 soggiunge che: *"Tutti i requisiti di cui sopra devono essere in possesso dei candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e, per i candidati risultati vincitori e/o successivamente chiamati per eventuali scorrimenti della graduatoria, anche all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale. La mancanza dei requisiti richiesti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti prescritti; l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti (ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.P.R. 09.05.1994 n. 487). L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati"*.

12- L'interpretazione letterale delle suddette disposizioni è nel senso che il requisito di ammissione al concorso oggetto di controversia non si sostanzia nella mera assenza di "procedimenti penali pendenti" *tout court*, bensì dal non avere il candidato procedimenti penali pendenti i quali *"impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione"*, circostanza che comporta una valutazione ampiamente discrezionale in capo all'amministrazione in ordine alle circostanze e agli eventuali ostacoli per come riscontrabili nel caso concreto.

13- Da quanto ora esposto deriva di per sé la conseguenza per cui all'amministrazione non era conferito il potere, avuta contezza del procedimento penale, di escludere *sic et simpliciter* l'OMISSIS- dal concorso, e,

di converso, l'amministrazione stessa non ha violato o disatteso il bando di concorso nel momento in cui si è avvalsa del potere –riconosciuto appunto dal bando- di valutare se la fattispecie concreta potesse ritenersi ostativa alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

14- Posto pertanto che il fulcro della questione si sposta dal versante della mera sussistenza di procedimenti penali pendenti al tema per cui i procedimenti pendenti possano essere ritenuti impeditivi della costituzione del rapporto di impiego con l'amministrazione, il Collegio richiama sul punto condivisibile giurisprudenza per cui, stante la presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva, sancita dall'art. 27 comma 2, Cost., la regola generale per la partecipazione ai concorsi pubblici è quella secondo cui non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la P.A. (art. 2, T.U. n. 3 del 1957 e art. 2 comma 3, d.P.R. n. 487 del 1994), non essendo di per sé rilevante la mera pendenza di un processo penale, salve regole specifiche di singoli ordinamenti, che nel caso che ci occupa, come detto, mancano. Inoltre, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire ancora che, ad una eventuale clausola del bando secondo la quale sarebbe requisito di ammissione non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, andrebbe comunque data una stretta interpretazione, nel senso che sono realmente impeditivi solo quei procedimenti penali nei quali il soggetto è sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, che gli impedisce di svolgere attività lavorativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.12.2011, n. 6494).

15- La suddetta conclusione, si soggiunge, trova ragionevole conferma alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. Sez. II, n. 5740 del 12.6.2023, in particolare §§ 7.2 e 7.3, resa in controversia attinente all'assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria -e dunque in un contesto nel quale il possesso dei requisiti morali assume per certi versi ancor maggiore

pregnanza- ma i cui principi generali possono essere applicati *mutatis mutandis* all'odierna controversia) che ha ribadito la necessità di leggere la normativa in materia di assunzione agli impieghi pubblici mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata compatibile con il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva, di cui all'art. 27 della Costituzione, nonché con il principio di innocenza di cui all'art. 6, comma 2, CEDU (principi sulla cui portata va richiamata la recente Corte cost., 7 marzo 2025, n. 24) nel senso che l'esclusione dal concorso, senza riserve e con carattere di definitività, per mancanza del requisito della condotta incensurabile sulla base della mera pendenza del procedimento penale si pone in contrasto con i principi costituzionali già innanzi richiamati e non è conforme ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, oltre che ai principi espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

16- Nel caso controverso, dalla documentazione in atti risulta che a carico del controinteressato -OMISSIS- fosse pendente, al momento della partecipazione al concorso, unicamente l'imputazione per il reato di cui all'art. 479 c.p., per la quale è stato disposto il rinvio a giudizio, ma non anche le altre imputazioni affermate da parte ricorrente (risultando anzi un decreto di archiviazione del -OMISSIS-2024 per i reati di cui agli artt. 416, 110, 219-quater c.1 e c.2 c.p. ed artt. 110 e 640 c.p.), né risulta che il ricorrente sia attinto da misura cautelare che gli impedisca di assumere il posto di lavoro per il quale è risultato vincitore e svolgere la relativa attività lavorativa.

17- Peraltro, dalla documentazione in atti risulta che il controinteressato -OMISSIS- non aveva taciuto la sussistenza del suddetto procedimento penale, avendolo anzi dichiarato nella domanda di partecipazione, di cui veniva indicata la data di inizio del procedimento stesso e l'ufficio giudiziario presso il quale pende detto procedimento ed ancora, risulta depositato dall'amministrazione comunale tanto il certificato dei carichi pendenti quanto il certificato del casellario giudiziale datati 28.6.2024.

18- In sostanza, per un verso, non può ravvisarsi in capo al controinteressato - OMISSIS- alcuna reticenza, avendo egli messo al corrente l'amministrazione in ordine alla sua posizione giudiziaria sin dalla domanda di partecipazione, e, per altro verso, non può ravvisarsi in capo all'amministrazione comunale alcuna carenza quanto alla verifica della posizione giudiziaria del controinteressato, ragion per cui, alla luce delle succitate coordinate giurisprudenziali non può censurarsi l'operato dell'amministrazione comunale di -OMISSIS- che ha discrezionalmente non riscontrato, nella fattispecie, i presupposti per ritenere incompatibile la partecipazione dell'-OMISSIS- al concorso del quale è poi risultato vincitore.

19- Non centrato rispetto alla fattispecie controversa è poi il richiamo svolto da parte ricorrente alla destituzione di diritto ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 3 del 1957, atteso che l'applicazione di tale istituto presuppone la ben diversa ipotesi dell'intervenuta assunzione della qualifica di dipendente pubblico in ragione della quale, intervenuta una condanna penale, a seguito di procedimento disciplinare faccia seguito la cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., Sez. Lav., 27.11.2024, n. 30527).

20- Per completezza, non risulta centrato neanche il riferimento alle pronunce richiamate da parte ricorrente, atteso che le stesse si sono limitate ad affermare l'immunità dalle censure prospettate delle valutazioni rese nei singoli casi scrutinati dalle amministrazioni interessate nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dal Giudice, ma non formulano in sé giudizi di valore o di opportunità viepiù *sic et simpliciter* mutuabili in vicende diverse.

21- Peraltro, si soggiunge opportunamente, dalla trama argomentativa elaborata dal ricorrente non risultano adeguatamente ed efficacemente evidenziate ragioni idonee a ritenere che, nel caso concreto, la conclusione dell'amministrazione resistente nel senso della compatibilità del procedimento penale a carico dell'-OMISSIS- con l'assunzione della qualifica di dipendente pubblico vincitore del concorso di cui sopra, possa essere tacciata da

arbitrarietà, manifesta irragionevolezza o travisamento fattuale, dal momento che il ricorrente si è limitato a svolgere propri apprezzamenti di merito – al più riferibili alla pena massima comminabile in caso di condanna e all’opportunità di anticipare gli effetti risolutivi del rapporto discendenti in ipotesi di condanna sin dalla stessa fase di ammissione al concorso – alternativi a quelli dell’amministrazione e dunque irrilevanti in questa sede, debordando gli stessi in valutazioni di pura opportunità di pertinenza esclusiva dell’amministrazione pubblica.

22- Ancora, quanto all’osservazione del ricorrente contenuta nella memoria ex art. 73 c.p.a., circa l’incongruità dei riferimenti giurisprudenziali resi in sede cautelare (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 247/2022) e ritenuti inconferenti in quanto attinenti ad un caso ove mancava una disposizione speciale che prescrivesse espressamente l’esclusione del candidato in caso di procedimenti penali pendenti, nella fattispecie presenti, se ne deve ribadire la pregnanza nell’economia della fattispecie controversa, precipuamente in quanto la pronuncia richiamata costituisce applicazione di condivisibili principi giurisprudenziali ivi richiamati, con l’ulteriore precisazione, riferita quivi incidentalmente, per cui l’eventuale apposizione di una clausola automaticamente escludente a motivo della mera pendenza di un procedimento penale genererebbe dubbi di legittimità, conclusione che, a ben vedere, risulta congruente con la necessità, dianzi riscontrata, di addivenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata di clausole escludenti in presenza di procedimenti penali, viepiù laddove, come nel caso oggetto dell’odierna controversia, conferiscano all’amministrazione un potere discrezionale.

23- In conclusione, il ricorso va rigettato.

24- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore del Comune di -OMISSIS- e del controinteressato -OMISSIS-, per essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alle spese processuali in favore del Comune di -OMISSIS- e del controinteressato -OMISSIS-, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore

Giuseppe Nicastro, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Domenico Gaglioti**

**IL PRESIDENTE**  
**Caterina Criscenti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.